LAVORO | Disabili: adeguamento del contributo esonerativo ex art. 5, commi 3 e 3-bis l. 68/99 – adeguamento della sanzione in caso di mancato invio del prospetto informativo

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 1, 2021

- ***Adeguamento del contributo esonerativo ex art. 5, commi 3 e 3-bis, L. 68/99***

Vi informiamo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il D.M. n. 193/2021, in allegato, con il quale ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo dovuto dal datore di lavoro per ciascuna unità non assunta in base alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 3-bis della L. 68/99.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'importo di tale contributo esonerativo sarà pari ad **€ 39,21** per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

- ***Adeguamento della sanzione in caso di mancato invio del prospetto informativo disabili ex art. 9, comma 6, L.***

68/99

Con la pubblicazione del D.M. 194/2021, in allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adeguato le sanzioni amministrative ex art. 15, comma 1, L. 68/99, sulla base del criterio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, quindi, in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili (scadenza invio 31 gennaio di ciascun anno) la sanzione amministrativa sarà pari ad **€ 702,43**, maggiorata di **€ 34,02** per ogni giorno di ulteriore ritardo.

All.tiD.M. 193_2021 D.M. n. 194_2021

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it